

Civile Ord. Sez. 6 Num. 13049 Anno 2020

Presidente: DORONZO ADRIANA

Relatore: ESPOSITO LUCIA

Data pubblicazione: 30/06/2020

### **ORDINANZA**

sul ricorso 6064-2019 proposto da:

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati

**- ricorrente -**

**contro**

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE  
presso lo studio dell'avvocato

rappresentata e difesa dall'avvocato

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 862/2018 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata l'08/08/2018;

22/55  
R

13

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott.

### **RILEVATO CHE**

La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza dell'8/8/2018, confermava la sentenza di primo grado che, nel decidere su domanda dell'avv. \_\_\_\_\_, introdotta in reazione ad una nota dell'I.N.P.S. contenente una pretesa del pagamento del dovuto a titolo di contribuzione per la Gestione Separata in relazione all'esercizio 2006, ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente e dichiarato che nulla era dovuto all'Inps perché estinto il credito contributivo;

la Corte territoriale sottolineava che in materia previdenziale trovava applicazione il principio sancito dall'art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere e che il termine per il pagamento dei contributi era il 18 giugno 2007, stante il richiamo della disciplina ai termini previsti per il pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sicché al momento della ricezione della nota dell'Inps da parte della \_\_\_\_\_ (19 giugno 2012) era decorso il termine prescrizione quinquennale previsto dall'art. 3 comma 9 l. n. 335/1995 per i contributi in materia previdenziale;

avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps sulla base di due motivi;

\_\_\_\_\_ ha resistito con controricorso, illustrato mediante memorie;

13



il secondo motivo, da esaminare preliminarmente nell'ordine logico, è privo di fondamento;

questa Corte ha avuto modo di affermare che «in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo» (Cass. n. 27950 del 31/10/2018, conforme Cass. n. 19403 del 18/07/2019);

si è affermato, infatti, che in tema di contributi cd. "a percentuale", il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017, n. 13463) e che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935), valendo la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d. Igs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»;

tra il momento di esigibilità del credito ed il successivo momento in cui intervenga la dichiarazione dei redditi o comunque l'accertamento tributario si determina una difficoltà di mero fatto rispetto

all'accertamento dei diritti contributivi, il cui elemento costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge;

una volta accertato, in base al ragionamento che precede, il maturarsi del termine prescrizione previsto dall'art. 3 comma 9 l. n. 335/1995 per i contributi in materia previdenziale (decorso tra il 18 giugno 2007, termine per il pagamento dei contributi e il 19 giugno 2012, momento della ricezione della nota dell'Inps), il ricorso va rigettato, in difformità rispetto alla proposta, rendendosi superfluo, in ragione dell'estinzione della pretesa, l'esame di ogni altra censura;

l'alternarsi di orientamenti giurisprudenziali non univoci sulla questione (si veda per tutte, in senso difforme alla decisione oggi assunta, Cass. 7836/2016), giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio;

### **PQM**

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 3.12.2019.

IL PRESIDENTE  
Adriana Doronzo